

Albo dei giudici popolari

Iscrizioni all'albo dei giudici popolari di Corte d'assise e di Corte d'assise d'appello

I cittadini, che possiedono i requisiti di legge e non sono già iscritti negli albi dei giudici popolari, possono presentare domanda per l'iscrizione.

Le iscrizioni vengono aperte ogni 2 anni (anni dispari) e **la domanda deve essere presentata a partire dall'1 aprile fino al 31 luglio**.

L'iscrizione all'albo è permanente e gli aggiornamenti sono effettuati da una commissione comunale, che verifica i requisiti prescritti dalla legge e predispone l'elenco dei nuovi iscritti da inoltrare al Tribunale competente per territorio: le cancellazioni avvengono per raggiunti limiti di età, trasferimento in altro Comune, decesso o perdita della capacità elettorale.

In base alla normativa vengono formati due elenchi separati, uno dei giudici popolari di Corte d'Assise e l'altro dei giudici popolari di Corte d'Assise d'Appello.

Requisiti

Per richiedere l'iscrizione è necessario:

- avere la cittadinanza italiana;
- godere dei diritti civili e politici;
- avere età compresa tra i 30 e i 65 anni;
- essere in possesso del diploma di scuola media inferiore per l'iscrizione all'albo dei giudici popolari di Corte d'Assise;
- essere in possesso del diploma di scuola media superiore per l'iscrizione all'albo dei giudici popolari di Corte di Assise di Appello;
- buona condotta morale.

Non possono chiedere l'iscrizione all'albo di giudice popolare:

- a) i magistrati e i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato e a qualsiasi organo di polizia (anche se non dipendenti dallo Stato) in attività di servizio;
- c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Documentazione da presentare

Per l'iscrizione è necessario presentare domanda di iscrizione all'albo dei giudici popolari.

Il modulo per la domanda è scaricabile dalla sezione "*Modulistica*" - "*Ufficio elettorale*"; è inoltre in distribuzione presso l'ufficio elettorale in Via IV Novembre n. 10.

Il modulo può essere trasmesso con pec (posta elettronica certificata) all'indirizzo

demografici.comune.marostica.vi@pecveneto.it; oppure può essere consegnato all'ufficio elettorale del Comune (Via IV Novembre n. 10). La domanda può essere spedita anche con raccomandata AR o tramite fax (al n. 0424-479233): in questo caso deve essere allegata anche la copia di un documento di riconoscimento valido.

Obblighi e rimborsi

Gli iscritti all'albo dei giudici popolari hanno l'obbligo di prestare servizio quando vengono chiamati. Chi, senza giustificato motivo, non si presenta, è condannato al pagamento di una somma, nonché alle spese dell'eventuale sospensione o rinvio del dibattimento.

Ai giudici popolari spetta un rimborso per ogni giorno di effettivo esercizio della funzione.

Aggiornamento elenchi

- 1) Entro il mese di aprile di **ogni anno dispari**, il Sindaco, con pubblico manifesto, invita i cittadini ad iscriversi negli elenchi integrativi dei giudici popolari di Corte d'Assise e di Corte di Assise di appello. L'iscrizione deve essere fatta **entro il 31 luglio**;
- 2) entro il mese di giugno deve essere costituita la Commissione comunale, composta dal Sindaco, o da un suo delegato, e da 2 Consiglieri comunali;
- 3) entro il 30 agosto la Commissione provvede alla formazione dei due elenchi;
- 4) entro il 10 settembre i due elenchi sono trasmessi alla cancelleria del Tribunale;
- 5) dal 15 settembre al 30 ottobre la Commissione mandamentale provvede alla revisione di sua competenza;
- 6) entro il 15 novembre, gli elenchi compilati dalla Commissione mandamentale sono resi noti, in ogni Comune, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio online e con pubblico manifesto;
- 7) entro 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio online, ogni cittadino maggiorenne può fare ricorso contro le omissioni, le indebite iscrizioni e le cancellazioni presso la Cancelleria della Corte d'assise;
- 8) ultimata la pubblicazione, gli elenchi vengono restituiti alla Corte d'assise.

Normativa di riferimento

- L. n. 287 del 10 aprile 1951 "Riordinamento dei giudici di assise".
- Legge 27 dicembre 1956, n. 1441
- Decreto legislativo n. 273 del 28 luglio 1989.
- L. n. 405 del 5 maggio 1952 "Ammissione delle donne a partecipare all'amministrazione della giustizia nelle Corti d'assise e nei tribunali per minorenni".

Per informazioni Ufficio elettorale – Area 1^: Affari generali – Servizi al cittadino

Indirizzo Via IV Novembre n. 10 (L'Opificio)

Telefono 0424-479210

Fax 0424-479233

Orario da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 12:30, martedì anche dalle 16:30 alle 18:15

Mail demografici@comune.marostica.vi.it

Internet <http://www.comune.marostica.vi.it/>

Responsabile Augusto Bortolazzo

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679

L'interessato/a dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13, 14 e 15 del Regolamento UE 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, così come specificato nelle informative disponibili sul sito internet dell'Ente nella sezione:

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - ALTRI CONTENUTI - DATI ULTERIORI

I dati sono consultabili, altresì, tramite il seguente collegamento:

<https://marostica.trasparenza-valutazione-merito.it/>

LUOGO E DATA

FIRMA

_____, ____/____/____